

BANDO DI CONCORSO GENERALE 2023 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI O CHE SARANNO ULTIMATI NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA.

(Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni)
(Determinazione n. 1050 del 03/10/2023)

Ai sensi e per gli effetti della dei seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna n. 26 del 28/05/2008 con la quale si approvava la convenzione per il conferimento da parte dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo e Massa Lombarda, delle attività correlate al Servizio Casa e Politiche Abitative;
- Convenzione sopra indicata regolarmente sottoscritta (Rep. n. 12 del 31/05/2008);
- Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 55 del 30/11/2022 con la quale è stata approvata l'estensione al Comune di Sant'Agata sul Santerno della convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle politiche abitative con decorrenza dal 01.01.2023 e contestuale aggiornamento dei contenuti della convenzione Rep. n. 12 del 31.05.2008;
- Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna n. 66 del 21/12/2022 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra A.C.E.R., Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Ravenna e Unione dei Comuni per l'affidamento in concessione all'Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Ravenna del servizio di gestione dell'edilizia residenziale sociale. Periodo 2023 - 2031;
- Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna n. 61 del 12/10/2011 con la quale veniva approvato il "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai sensi della L.R. 08/08/2001 n. 24 - Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo;
- Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna n. 103 del 13/10/2011 con la quale veniva approvata scelta la modalità per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi di e.r.p. nei Comuni dell'Unione aderenti al Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione stessa attraverso l'espletamento di "Bando di concorso pubblico";

viene indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel:

Comune di Alfonsine;
Comune di Bagnacavallo;
Comune di Bagnara di Romagna;
Comune di Conselice;
Comune di Cotignola;
Comune di Fusignano;
Comune di Lugo;
Comune di Massa Lombarda;
Comune di Sant'Agata sul Santerno.

Sono fatti salvi ed esclusi da questi, gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e quelli destinati ai programmi di mobilità da definirsi ai sensi della L.R. 24/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno far domanda su apposito modulo online a compilazione guidata predisposto dal Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna e disponibile sul sito di ACER Ravenna www.acerravenna.it e sul sito dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna www.labassaromagna.it.

Le domande presentate nell'ambito di bandi precedenti, non avranno più alcuna validità ai fini dell'inserimento nella graduatoria definitiva relativa al presente Bando di Concorso.

In tutti i Comuni, le domande potranno essere presentate dal 23/10/2023 al 06/12/2023

secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine di scadenza è prorogato di ulteriori 30 (trenta) giorni.

Ogni informazione al riguardo potrà essere richiesta al **Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna (Tel. 0545/299509-299338-299459).**

Con la firma apposta in calce al modulo-domanda il concorrente, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilascia una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e delle condizioni indicate nella domanda medesima, **impegnandosi a produrre, a richiesta dell'ufficio competente** e ove necessario, idonea documentazione o dichiarazione per quanto riguarda il possesso dei requisiti e delle condizioni, come previsto nel presente bando di concorso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti per la partecipazione, il concorrente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, **dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, che sussistono a suo favore i requisiti di cui al seguente punto 1 così come intesi nella deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 154 del 06/06/2018 e dalla determinazione di G.R. n. 12898 del 07/07/2021.**

Analogamente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lett. c), d), e) dello stesso punto 1, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare avente diritto alla data di presentazione della domanda.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma della Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 – art. 15, della DAL Regione Emilia-Romagna n. 482 del 09/06/2016 e della deliberazione G.R. n. 894 del 13/06/2016 e dalla determinazione di G.R. n. 12898 del 07/07/2021, possono partecipare al presente concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) CITTADINANZA ITALIANA O ALTRA CONDIZIONE AD ESSA EQUIPARATA, PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- a.1) cittadino italiano;
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) RESIDENZA O SEDE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che:

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale continuativa da almeno 3 anni ;
- b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

c) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione di alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi della Determinazione della Giunta Regionale 07 Luglio 2021, n. 12898, in base al valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nonché alla consistenza del patrimonio mobiliare, così come risultanti dalla attestazione INPS di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità:

E.1) Valore I.S.E.E.

Non deve superare € 17.428,46

E.2) Patrimonio mobiliare del nucleo.

non deve essere superiore a € 35.560,00;

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

PRECISAZIONI

Per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi, dagli uniti civilmente o dai conviventi di fatto (ex L.76/2016) e dai figli così come intesi dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219. Fanno altresì parte del nucleo purchè conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Per nucleo avente diritto si intende anche quello formato da persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la **convivenza** abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata **almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione.**

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoattivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo reddito.

2. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni soggettive, oggettive, sociali, economiche nonché aggiuntive comunali, dichiarate dal concorrente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la gestione degli alloggi E.R.P.

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le condizioni debbono essere possedute alla data di pubblicazione del Bando di Concorso.

CONDIZIONI SOGGETTIVE		max 30 punti
A1	NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRA SESSANTACINQUENNI Il punteggio si attribuisce se il nucleo è formato da sessantacinquenni anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia almeno 65 anni purché l'altro abbia superato i 60 anni. Il punteggio si attribuisce a condizione che sussista almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	10
A3	PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRASETTANTENNE E' attribuibile a tutti i nuclei che abbiano un ultra70enne in famiglia.	6
A4	PRESENZA DI HANDICAP invalidità totale o non autosufficienza	10
A5	minore con handicap	8
A6	invalidità superiore ai 2/3 ed inferiore a 100% o titolari di riconoscimenti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104	6
A8	ADULTO SOLO CON MINORE/I A CARICO CONVIVENTE	15
A8_a	ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE Il punteggio è attribuibile a condizione che il nucleo richiedente non coabiti con altri. Non cumulabile con la condizione A8	8
A9	SITUAZIONE DI FAMIGLIA per ogni figlio minorenne a carico o maggiorenne se portatore di handicap	4
A10	GIOVANE COPPIA Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età delle due persone non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata o unita civilmente o convivente di fatto da meno di 3 anni. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	10
A10_a	NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE Entrambi i richiedenti non devono aver compiuto il 35° anno di età, alla data di pubblicazione del bando, sposati, uniti civilmente o conviventi di fatto da meno di 3 anni.	5
A11	EMIGRANTI Emigranti iscritti AIRE in un comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 1 anno se in stato di disagio abitativo. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	5
A12	Richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale, nel territorio del Comune ove intende chiedere l'assegnazione dell'alloggio, da un periodo di tempo non inferiore ad anni 5 (cinque) alla data di pubblicazione del bando, senza soluzione di continuità.	5

Sono attribuibili i punteggi per le condizioni A1 e A8, subordinatamente a non coabitazione con altri. I punteggi delle condizioni soggettive A4, A5, A6, (handicap), non sono cumulabili fra loro.

CONDIZIONI SOCIALI

max 15 punti

B1	NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO Attestato con relazione del Dirigente dei servizi sociali.	15
B2	SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO, (non cumulabile con la condizione B1) Stato attestato con relazione del Dirigente servizi sociali.	10

CONDIZIONI OGGETTIVE

max 35 punti

C1	SFRATTO oppure SEPARAZIONE oppure ORDINANZA DI SGOMBERO Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi. Il punteggio non è cumulabile con quello previsto da altre condizioni oggettive.	35
C2	RICHIEDENTI NELLA SITUAZIONE DI CUI SOPRA, MA CON SFRATTO OLTRE I 12 MESI O ALLOGGIO DI SERVIZIO. Le condizioni C1 e C2 non possono essere riconosciute qualora lo sfratto sia stato intimato per morosità. Il punteggio non è cumulabile con quello previsto da altre condizioni oggettive	20
C1_a	SFRATTO intimato per inadempienza contrattuale (morosità) Sentito il parere dei Servizi Sociali competenti, gli sfratti per morosità comporteranno punteggio solo nel caso in cui il nucleo familiare colpito dal provvedimento, dimostri che nei due anni, precedenti l'instaurarsi della morosità, abbia corrisposto regolarmente il canone d'affitto e, che successivamente, l'incapacità di far fronte al regolare pagamento sia stato determinata dalla caduta del reddito verificatasi successivamente alla sottoscrizione del contratto d'affitto e non già da instabilità socio-economica in essere al momento della sottoscrizione del contratto di locazione; il valore ISE certificato in concomitanza dei due anni di regolare pagamento del canone, deve essere stato almeno doppio al valore dell'affitto	35
C3	SISTEMAZIONE PRECARIA IN ALLOGGIO PROCURATO DALL'UNIONE, DAL COMUNE O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI PREPOSTI ALL'ASSISTENZA. Non cumulabili con le altre condizioni oggettive. La condizione C3 deve essere esistente da almeno due anni alla data della domanda, tranne che la causa sia dovuta a provvedimento di sfratto, rilascio o sgombero; In tutti i casi è necessario che tale sistemazione derivi da accordi intercorsi coi Servizi Sociali dell'Unione nell'ambito di un progetto assistenziale nei confronti della famiglia interessata.	35
C4	ALLOGGIO ANTIGIENICO documentate da autorità competente - non cumulabile con le condizioni C1, C2, C3.	10
C5	SISTEMAZIONE ABITATIVA IMPROPRIA (intendendo per alloggio improprio la sistemazione in spazi che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, pure impropriamente, ad abitazione).	35
C6	ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE Invalidità certificata dalla commissione medica AUSL o certificazione	20

L. 104/92; per l'alloggio certificazione di inidoneità rilasciata da parte dei competenti uffici comunali.

C7 ABITAZIONE IN ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO:

	Punti 2	Punti 6	Punti 10
mq alloggio			
fino a 28 mq	2 persone	3	4 e oltre
da 28 a 38 mq	3 persone	4	5 e oltre
da 38 a 42 mq	4 persone	5	6 e oltre
da 42 a 56 mq	5 persone	6	7 e oltre
da 56 a 66 mq	6 persone	7	8 e oltre

Per superficie dell'alloggio è da intendersi quella calpestabile relativa alla sola parte abitativa.

I punteggi delle condizioni C1, C2, C3, C4, C5 non sono cumulabili fra loro.

Le condizioni C4, C5, C6, C7, devono essere presenti da almeno 2 anni alla data pubblicazione del bando.

CONDIZIONI ECONOMICHE

max 20 punti

D1 REDDITO ISEE 10

da attribuire se è inferiore alla metà del valore ISEE dell'accesso prevista dalla G.R. n. 894 del 13/06/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

D2 INCIDENZA CANONE SUL REDDITO

FASCIA	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE REDDITO	
A	Fino a €. 12.110,72		non inferiore al 14%	10
B	Da €. 12.110,73 a 35.560,00	€ 17.428,46	non inferiore al 24%	5

I punteggi relativi alle condizioni sociali ed alle condizioni oggettive, verranno riconosciuti solo qualora il nucleo richiedente sia residente o presti la propria attività lavorativa principale nel Comune ove è stata inoltrata la domanda, da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando.

Al punteggio complessivo conseguito in presenza delle condizioni su riportate, sarà applicato un coefficiente di rivalutazione così definito:

TIPOLOGIA FAMIGLIA	DESCRIZIONE	PARAMETRO
A	GIOVANE COPPIA	1,2
B	ANZIANI > 65 ANNI	1,5
C	FAMIGLIE CON MINORI	1,3
D	FAMIGLIE SENZA MINORI	1,1
E	SINGLE CON ETA' < 65 ANNI	1,0

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

L'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000) con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità la presenza delle condizioni di cui ai punti contrassegnati nella domanda.

Poiché ai sensi del citato DPR 445/00 **i certificati medici e sanitari** non possono essere sostituiti da altro documento, nell'eventualità in cui il concorrente abbia dichiarato la sussistenza delle condizioni di invalidità di cui ai punti A4, A5 e A6 dovrà allegare obbligatoriamente il certificato dell'Azienda USL o idoneo certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, attestante le condizioni di invalidità **pena il mancato riconoscimento del punteggio.**

Risultano documenti obbligatori per tutti i richiedenti, **pena la condizione di inammissibilità:**

- fotocopia del certificato attestante la situazione reddituale ai sensi del D.Lgs 109/98 (ISEE);

Risultano documenti obbligatori per i cittadini extracomunitari da prodursi in allegato alla domanda, **pena la condizione di inammissibilità:**

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a3, a4, a5 ed a6 del precedente punto 1. **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.**

Per quanto qui non previsto o specificato si richiamano tutti i contenuti dello schema di domanda.

4. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento comunale, il competente ufficio, sulla base delle situazioni dichiarate, documentate dall'interessato o accertate d'ufficio, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria.

Qualora nell'esercizio di tale attività istruttoria si riscontri la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvederà a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, come sopra formata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune competente per territorio e dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero, e' data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

5. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIESAME DELLA DOMANDA.

Ai sensi dell'art. 7 – comma 7 – del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi e.r.p. approvato con la su citata deliberazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e dalla data di ricevimento della Raccomandata AR per i cittadini emigrati all'estero, gli interessati possono presentare richiesta di riesame della domanda.

6. ESAME DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSULTIVA

Scaduto il termine previsto per la raccolta delle domande di riesame, il Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, trasmette alla Commissione di cui all'art. 13 del vigente Regolamento per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai sensi della L.R. 08/08/2001 n. 24 - Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, la graduatoria provvisoria unitamente alle domande relative alle richieste di riesame presentate in tempo utile, nonché le domande per le quali è stata richiesta la verifica d'ufficio, corredate dalla relativa documentazione, ed approva con propria determinazione la graduatoria definitiva sentito il parere espresso dalla commissione stessa.

7. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE E ACCERTAMENTI

E' facoltà del Servizio competente e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità indicati, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, non acquisibile d'ufficio ai sensi del DPR 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.

E', altresì, facoltà del Servizio incaricato, disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'accesso.

8. REDAZIONE, PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Il Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, esaminate le domande, le documentazioni e le eventuali richieste di riesame delle domande stesse secondo quanto indicato al precedente punto 6, redige la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, da parte della preposta Commissione.

La graduatoria è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune competente per territorio e dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, per 30 giorni consecutivi, e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita tramite nuovo bando generale o integrativo, salvo comunque l'obbligo di permanenza anche all'atto dell'assegnazione dei requisiti che hanno determinato l'accesso alla graduatoria.

9. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dall'Unione dei Comuni della bassa Romagna secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui al punto 8) del presente bando.

L'Unione verifica, per i concorrenti in posizione utile, la permanenza dei requisiti per l'assegnazione ai sensi dell'art. 15 del Regolamento vigente.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata secondo le modalità previste all'art. 16 del vigente Regolamento.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi della vigente normativa regionale e delle delibere attuative comunali.

10. RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", il richiedente dichiara di essere informato:

- a) che i dati personali forniti verranno trattati da parte del Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo la normativa vigente in materia e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - b) i dati forniti risultano obbligatori in relazione all'istanza avanzata;
 - c) la mancata produzione dei dati obbligatori avrà come conseguenza il rigetto dell'istanza avanzata;
 - d) che tali dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti qualora ciò fosse necessario per la soluzione del problema posto;
 - e) che il titolare della banca di dati è l'Unione dei Comuni della bassa Romagna con sede legale in Piazza Dei Martiri n. 1 - Lugo (RA) nella persona della responsabile del Servizio casa e politiche abitative, Dott.ssa Ancarani Marisa.
 - f) che potrà esercitare in ogni momento i diritti circa il trattamento dei dati personali che lo riguardano, stabiliti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- pertanto, con la firma in calce alla domanda, il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare esprimono il loro consenso al trattamento dei dati personali.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, così modificata dall'art. 4 della legge n. 15 del 2005, relativamente a quanto concerne gli aspetti istruttori e procedurali del presente bando è il Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, nella persona della Dott.ssa Marisa Ancarani.

Il presente bando è consultabile sul sito Internet dei Comuni aderenti al Servizio Casa e Politiche Abitative dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sul sito Internet dell'Unione stessa: www.labassaromagna.it, nonché sul sito dell'ACER Ravenna: www.acerravenna.it.

Lugo, 23/10/2023

IL RESPONSABILE
SERVIZIO CASA E POLITICHE ABITATIVE
(F.to Dott.ssa Marisa Ancarani)